

STATUTO SOCIALE

Associazione "CENTRONOVE APS"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

È costituita tra i dipendenti, pensionati e loro famigliari (intendendo parenti ed affini di 1° grado) degli Enti:

- Ospedale di San Vito al Tagliamento e strutture sanitarie territoriali (ambito provinciale),
- Comune di San Vito al Tagliamento,
- Centro riabilitativo La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento,
- Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento,

l'Associazione non riconosciuta denominata "CENTRONOVE APS".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, che vincola alla sua osservanza tutti i Soci, ed agisce nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 3.7.17 n. 117, delle leggi nazionali e regionali in vigore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2

L'Associazione ha sede in San Vito al Tagliamento - Via Savorgnano, 2 - presso l'Ospedale Santa Maria dei Battuti. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta la modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha finalità di lucro e si prefigge lo scopo di promuovere ed organizzare attività per i soci quali visite a mostre, musei, luoghi e città di rilevante importanza storico-artistica, eventi culturali e ricreativi, corsi e convegni, gite e viaggi al fine di offrire loro un sano e proficuo impiego del tempo libero;

Inoltre potrà esercitare attività di natura commerciale purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti e realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione rivolge la propria opera verso i propri associati ed i terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci e la stessa è riconducibile alle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

La partecipazione alle attività ed in particolare a gite e viaggi potrà essere disciplinata da apposito Regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 4

Il patrimonio, denominato fondo comune, è indivisibile e non ripartibile ed è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote e dai contributi degli associati;
- da contributi pubblici;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi;
- da erogazioni liberali;
- dalle raccolte di fondi promosse per il proprio finanziamento;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo. E' costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può consistere anche nel solo rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legge.

S O C I

Art. 6

Sono ammessi a Soci dell'Associazione le persone, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio.

Contro l'eventuale diniego all'ammissione a Socio, che dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla decisione, è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio di Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del diniego stesso. Sul ricorso decide l'assemblea alla prima riunione utile.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e comporta l'accettazione senza riserve delle norme statutarie, facendone proprie le finalità. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, non frazionabili, non ripetibili in caso di perdita della qualità di Socio e non rivalutabili.

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà integrarne il numero entro un anno.

Art. 7

I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare alle attività organizzate dalla Associazione. La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
- ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dai regolamenti interni;
- ad esaminare i libri associativi presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il quale metterà a disposizione i libri associativi presso la sede dell'Associazione per la presa visione;
- a sottoporre al Consiglio di Amministrazione le richieste e le proposte ritenute utili od opportune in ordine alla vita ed alla attività dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo;
- di svolgere l'attività a favore dell'Associazione in conformità agli scopi ed ai modi previsti nel presente Statuto;
- di difendere sempre ed in ogni luogo il buon nome dell'Associazione ed osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni cui la stessa aderisca.

Art. 8

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che, in qualunque modo arrechi danni che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Associazione;
- d) che arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che decidono l'esclusione di un Socio devono essere debitamente motivate e trasmesse per iscritto al Socio, il quale può opporre ricorso al Consiglio di Amministrazione contro tale decisione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Sul ricorso viene proposta discussione alla prima assemblea utile; nel frattempo il Socio escluso conserva la propria qualifica. L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera il Socio dall'obbligo di versamento dello stesso.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. I Consiglieri sono scelti tra i Soci: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo le cause di illeggibilità e di decadenza. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea utile.

Art. 10

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque membri o dall'Organo di controllo e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per le validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti od impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, comprese quelle all'ammissione, alla decadenza ed all'esclusione dei Soci. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai Consiglieri delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 14

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante avviso di convocazione scritto recapitato a mano, oppure a mezzo posta oppure a mezzo posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione va affissa negli stessi termini nell'Albo della Associazione.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile, o su richiesta dell'Organo di controllo.

Art. 15

L'Assemblea delibera su:

- a) bilancio consuntivo e preventivo
- b) indirizzi e direttive generali della Associazione
- c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- d) nomina dei componenti dell'Organo di controllo e determinazione del loro eventuale compenso
- e) responsabilità dei componenti degli organi associativi e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti,
- f) modifiche allo statuto
- g) scioglimento dall'Associazione e la nomina del/i liquidatore/i
- h) destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione
- i) fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione
- j) ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione
- k) tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 16

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio di Amministrazione salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

I Soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dell'intervento e sia possibile lo scambio di documentazione. I Soci possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica attraverso PEC o raccomandata (anche a mani), purché sia possibile verificare l'identità del Socio che vota.

Art. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto di voto;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero sei presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione o fusione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 19

L'Organo di controllo, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. Si compone di 1 (uno) o di 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea, di cui almeno 1 (un) membro effettivo ed 1 (uno) supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionale individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti sono rieleggibili.

L'incarico di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con l'incarico di Consigliere.

La carica di membro dell'Organo di controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.

Le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle di:

- a) verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sul rispetto della legge e dello statuto;
- c) verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo partecipa alle riunioni delle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Qualora l'Organo di controllo non sia stato nominato, ciascun Socio può richiedere al Consiglio di Amministrazione notizia sullo svolgimento degli affari dell'Associazione.

VOLONTARI

Art. 20

Le attività svolte dai Soci in seno all'Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali sono prestate in forma volontaria, libera e gratuita. Quando necessario ai fini delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla legge.

L'attività in favore della comunità e del bene comune che i volontari svolgono per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie disponibilità, deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

Art. 21

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, che esercitano la rappresentanza dell'Associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Delle obbligazioni non assunte degli organi statutari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. L'Associazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

SCIOGLIMENTO

Art. 22

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale a favore di enti del Terzo settore che perseguano le medesime finalità culturali-ricreative o di utilità sociale, designati dall'Assemblea, nei termini previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

CONTROVERSIE

Art. 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni e alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 117/17 e successive modifiche.

San Vito al Tagliamento, 24 ottobre 2020

Il Segretario
-Adriano Simon-



Il Presidente
-Eno Favero-



Approvato dall'Assemblea Straordinaria
del 24 ottobre 2020 ore 15 Auditorium
Concordia San Vito al Tagliamento.